



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 90

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E IL CONSORZIO DI GESTIONE PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE INERENTE LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DEL VIVAIO FORESTALE DENOMINATO "COTTEDE" DELLE PROPRIETÀ BOSCADE COMUNALI POSTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - RINNOVO.

Addì **TRENTUNO AGOSTO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **14:25**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E IL
CONSORZIO DI GESTIONE PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
INERENTE LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DEL VIVAIO
FORESTALE DENOMINATO "COTTEDE" DELLE PROPRIETÀ BOScate
COMUNALI POSTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - RINNOVO.**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'art 45 legge regionale Emilia Romagna 23.12.2004 n. 27 modificando l'art 2 l.r. 17/93 prevede, tra l'altro, la possibilità di trasferire la gestione dei vivai forestali agli enti di gestione dei Parchi regionali previa Convenzione;
- il Comune di Castiglione dei Pepoli è proprietario degli immobili di pertinenza del vivaio forestale denominato "Cottede" e delle fasce boscate ricomprese nella proposta di ampliamento del perimetro del parco identificati catastalmente al Fg. 55 mapp.260p (bosco), al Fg. 56 mapp.36p (bosco alto), mapp.20 (ente urbano, edificio principale) e mapp.49 (vasca irrigazione), al Fg. 57 mapp.14 (seminativo arboreo) e mapp.15 (ente urbano, edificio ex C.F.S.);
- il Comune di Castiglione dei Pepoli con Delibera di Giunta Comunale n. 32/2004 e Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2004 ha approvato la proposta di ampliamento del perimetro del Parco ricomprendendo all'interno dello stesso parte del proprio territorio boscato;

Considerato:

- che il trasferimento della gestione dalla Regione E.R. all'Ente Parco è stato regolato da una convenzione volta a definire i reciproci rapporti economici e giuridici;
- che con propria deliberazione n. 106 del 20/12/2007 fu approvato lo schema di "Convenzione tra il Comune di Castiglione dei Pepoli e il Consorzio di gestione Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone inerente la concessione in uso a titolo gratuito del vivaio forestale denominato "Cottede" delle proprietà boscate comunali poste nel Comune di Castiglione dei Pepoli.";
- che la convenzione per l'uso gratuito del vivaio suddetto fu sottoscritta in data 25/01/2008 con durata di nove anni;
- che tale convenzione è scaduta e i due enti hanno espresso la volontà di rinnovarla per ulteriori nove anni, come previsto all'art. 4 della convenzione stessa;
- che, a seguito della riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette, disposto dalla Regione Emilia Romagna con Legge 24 del 23/12/2011, in tale convenzione, è subentrato, così come nei contratti precedentemente sottoscritti dal soppresso Consorzio di Gestione Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale.
- che il trasferimento della gestione dalla Regione E.R. all'Ente Parco è stato regolato da una convenzione volta a definire i reciproci rapporti economici e giuridici;

- che con propria deliberazione n. 106 del 20/12/2007 fu approvato lo schema di “Convenzione tra il Comune di Castiglione dei Pepoli e il Consorzio di gestione Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone inerente la concessione in uso a titolo gratuito del vivaio forestale denominato “Cottede” delle proprietà boscate comunali poste nel Comune di Castiglione dei Pepoli.”;
- che la convenzione per l'uso gratuito del vivaio suddetto fu sottoscritta in data 25/01/2008 con durata di nove anni;
- che tale convenzione è scaduta e i due enti hanno espresso la volontà di rinnovarla per ulteriori nove anni, come previsto all'art. 4 della convenzione stessa;
- che gli usi e la finalità di pubblico interesse che caratterizzano la convenzione oggetto del presente atto, nonché l'esperienza positiva riscontrata nella precedente gestione, in accordo con il Comune di Castiglione dei Pepoli, è opportuno dare applicazione a quanto disposto all'articolo 4 della Convenzione che prevedeva la possibilità di rinnovo da effettuarsi con atto formale, previa valutazione della continuità delle finalità di pubblico interesse sui beni interessati dalla convenzione.

Vista la convenzione per l'uso gratuito del vivaio suddetto, sottoscritta in data 25/01/2008 con durata di nove anni, tra il Comune di Castiglione dei Pepoli e il l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, subentrato al cessato consorzio del Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone;

Ritenuto necessario e procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 9 anni come previsto all'art. 4 della convenzione sopracitata, tenuto conto dei conseguenti riflessi positivi sul territorio comunale;

Visti gli art 822-831.c.c., nonché gli art 1803-1812 .c.c.;

Visto il T.U., di cui al D.Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di Rinnovare** la convenzione, sottoscritta in data 25/01/2008, per l'uso gratuito degli immobili di pertinenza del vivaio forestale denominato “Cottede” e delle fasce boscate ricomprese nella proposta di ampliamento del perimetro del parco identificati catastalmente al Fg. 55 mapp. 260p (bosco), al Fg. 56 mapp.36p (bosco alto), mapp.20 (ente urbano, edificio principale) e mapp.49 (vasca irrigazione), al Fg. 57 mapp.14 (seminativo arboreo) e mapp.15 (ente urbano, edificio ex C.F.S.);
- 2. Di Approvare** lo schema della convenzione per l'uso gratuito, allegata al presente deliberato;

3. **Di Dare Atto** che il presente deliberato non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico del comodatario;
4. **Di Mandare** copia della presente all'Ufficio Tecnico per l'esecuzione e in particolare al Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo per la firma della convenzione stessa in nome e per conto di questo Comune (a ciò espressamente autorizzato) con facoltà di inserire clausole d'uso e di correggere errori materiali;
5. **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* con separata votazione unanime a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Convenzione tra Comune di Castiglione dei Pepoli e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, subentrato al cessato consorzio del Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone, inerente l'uso a titolo gratuito del vivaio forestale denominato “Cottede” e proprietà boscate comunali poste in Comune di Castiglione.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno(.....) del mese di, in nella sede Comunale di piazza Marconi n. 1;

FRA

Comune di Castiglione dei Pepoli, C.F. 80014510376, rappresentato dal sig. Alessandro Aldrovandi in qualità di Responsabile dell'area territorio e sviluppo, nato a San Benedetto Val di Sambro il 10 luglio 1961, debitamente autorizzato con la deliberazione di G. C. n° ... del....., esecutiva, agente in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato;

E

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, subentrato al cessato consorzio del Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone, con sede in P.zza XX Settembre, 01 – 40043 Marzabotto (BO) C.F. 03171551207, rappresentato dal sig. Massimo Rossi, nato a Bologna il 19/07/1962, agente in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato nella sua qualità di Direttore dell'ente;

Premesso:

- che l'art 45 legge regionale Emilia Romagna 23.12.2004 n.27 modificando l'art 2 l.r. 17/93 prevede, tra l'altro, la possibilità di trasferire la gestione dei vivai forestali agli enti di gestione dei Parchi regionali previa Convenzione;
- che il Comune di Castiglione dei Pepoli è proprietario degli immobili di pertinenza del vivaio forestale denominato “Cottede” e delle fasce boscate ricomprese nella proposta di ampliamento del perimetro del parco come di seguito identificati catastalmente ;
- che il Comune di Castiglione dei Pepoli con Delibera di Giunta Comunale n. 32/2004 e Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2004 ha approvato la proposta di ampliamento del perimetro del Parco ricomprendendo all'interno dello stesso parte del proprio territorio boscato;
- che il Consorzio di gestione del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, nel corso dell'anno 2008 aveva stipulato una convenzione con il Comune di Castiglione dei

Pepoli, della durata di 9 anni, relativa alla concessione in uso a titolo gratuito degli immobili di pertinenza del vivaio forestale denominato “Cottede” e delle proprietà boscate comunali circostanti;

- che, a seguito della riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette, disposto dalla Regione Emilia Romagna con Legge 24 del 23/12/2011, in tale convenzione, è subentrato, così come nei contratti precedentemente sottoscritti dal soppresso Consorzio di Gestione Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale.
- Che la suddetta convenzione che prevedeva la concessione in uso gratuito dell’immobile del Vivaio delle “Cottede” e delle pertinenze boschive identificate catastalmente come di seguito indicato:
 - FG 55 mapp. 260P (bosco);
 - FG 56 mapp. 36P (bosco alto), mapp. 20 (ente urbano), mapp. 49 (vasca irrigazione);
 - FG 57 mapp. 14 (seminativo arboreo), mapp. 15 (ente urbano, edificio) è scaduta nel mese di gennaio del corrente anno.
- Che, considerati gli usi e la finalità di pubblico interesse che caratterizzano la convenzione oggetto del presente atto, nonché l’esperienza positiva riscontrata nella precedente gestione, si da applicazione a quanto disposto all’articolo 4 della Convenzione che prevedeva la possibilità di rinnovo da effettuarsi con atto formale, previa valutazione della continuità delle finalità di pubblico interesse sui beni interessati dalla convenzione.
- che in relazione alle finalità di interesse generale nonché alla stessa partecipazione del Comune quale ente consorziato, non viene stabilito alcun canone e/o corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile da parte dell’ente parco, fatte salve le spese di manutenzione come in seguito definite;

Visti gli art 822-831.c.c. nonché gli art 1803-1812 .c.c.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO

Il Comune consegna all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, subentrato al Consorzio di Gestione del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, a mezzo dei propri rappresentanti, l’immobile Vivaio “Cottede” sito a Castiglione dei Pepoli identificato catastalmente al NCEU, come di seguito indicato:

- Fg. 55 mapp.260P (bosco);
- Fg. 56 mapp.36P (bosco alto), mapp.20 (ente urbano, edificio grande), mapp.49 (vasca irrigazione);
- Fg. 57 mapp.14 (seminativo arboreo), mapp.15 (ente urbano, edificio C.F.S.).

affinché l'Ente medesimo se ne possa servire per la gestione in conformità alla disciplina normativa regionale citata in premessa.

ART.2 - OBBLIGHI DEL PARCO

L'uso del bene immobile, come sopra determinato è regolato dalla norme del codice civile, capo XIV "Del comodato" artt. da 1803 a 1812 nonché degli art 822-831 in materia di beni pubblici, integrate come segue:

- l'Ente Parco è tenuto a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ed a servirsene esclusivamente per gli usi e finalità di cui al precedente art. 1);
- l'Ente Parco è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile per il periodo di durata della concessione, salvo quanto esposto in prosieguo.

Il comodatario è autorizzato - previa comunicazione al Comune - a porre in essere tutte le opere di migliorie che riterrà idonee al miglior utilizzo dell'immobile per gli usi di cui all'art. 1) con oneri a proprio ed esclusivo carico.

ART. 3 - SPESE

In dipendenza dei patti convenuti per l'utilizzo le parti convengono di procedere alla attribuzione delle spese di funzionamento (riscaldamento, luce) le spese di pulizia, tutte a carico dell'Ente Parco;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

La durata del rinnovo della concessione originaria è stabilita in anni 9 (nove) e avrà scadenza il giorno 24 gennaio 2026.

La Convenzione è ulteriormente rinnovabile con formale provvedimento, previa valutazione del pubblico interesse.

E' fatto salvo il potere/diritto del Comune di sciogliere la convenzione per sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse.

ART. 5 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE

l'Ente Parco riceve in consegna l'immobile come sopra identificato nelle condizioni attuali come risultanti da apposito verbale di consegna che verrà redatto da un tecnico del Comune a ciò abilitato e farà parte integrante delle presente convenzione come sottoscritto dalla parti.

Il Comune dà atto fin d'ora all'Ente Parco che il bene oggetto del comodato è immune dai vizi di cui all'art. 1812 del Codice Civile, ed è tale da poter essere immediatamente usato per gli scopi di cui all'art. 1).

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che potesse sorgere per la interpretazione ed applicazione della presente convenzione che non potrà essere risolta in via bonaria, verrà decisa dall'Autorità giudiziaria competente.

ART.7 – SPESE DI REGISTRAZIONE E CONTRATTUALI

Le spese per la redazione e registrazione del presente atto sono a carico dell'Ente Parco .

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI
PEPOLI

Alessandro Aldrovandi

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITÀ – EMILIA ORIENTALE

Massimo Rossi



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 90 /GC del 31/08/2017

avente ad oggetto: **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E IL CONSORZIO DI GESTIONE PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE INERENTE LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DEL VIVAIO FORESTALE DENOMINATO "COTTEDE" DELLE PROPRIETÀ BOSCADE COMUNALI POSTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - RINNOVO.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 31/08/2017

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E IL CONSORZIO DI GESTIONE PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE INERENTE LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DEL VIVAIO FORESTALE DENOMINATO "COTTEDE" DELLE PROPRIETÀ BOSCADE COMUNALI POSTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - RINNOVO.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).